



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, alla pubblica udienza del
26/2/2014 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa N.727/2012 intercorrente tra:

DE BERSAGLIO, n. a [redacted] res. in [redacted] (Re), via [redacted]
rappresentato e difeso, per delega a margine del presente atto dagli avv.ti [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] con domicilio eletto
presso lo studio e la persona di quest'ultimo in Reggio Emilia, [redacted],
ricorrente

C O N T R O

GIUNTA G. S.p.A., con sede in [redacted] (AN) in persona del LR pro tempore P. [redacted]
F. [redacted], con gli avv.ti [redacted] e [redacted] presso la quale elettivamente
domicilia giusta procura a margine della memoria di costituzione
resistente

in punto a: differenze provvisionali, indennità cessazione rapporto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 16/7/2012 il sig. [redacted] De B. conveniva in
giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro di Reggio Emilia la società G. G. s.p.a. il
pagamento di differenze provvisionali, l'indennità di mancato preavviso, le terminative di

GIURE.IT



rapporto ed altre voci indennitarie derivanti dall'asserito rapporto di agenzia in essere tra le parti.

In particolare il ricorrente esponeva:

1. di essere agente iscritto all'Albo di Reggio Emilia, e di avere stipulato in data 24.1.07 con la **Gallenga Emilia** s.r.l. (con socio unico **Gallenga Gas** s.p.a.) contratto di agenzia a tempo determinato, per la durata di anni due, avente ad oggetto la promozione e conclusione di contratti di fornitura di GPL con relativi serbatoi in comodato, nonché la promozione di reti cittadine di GPL con attività connesse per il territorio delle provincie di Reggio Emilia e Modena; per l'espletamento del mandato gli erano stati assegnati autovettura aziendale, telefono, rimborso spese fino a € 250,00 al mese, ed era pattuito un compenso fisso (€ 2000,00 mensili) ed uno variabile pari a € 250,00 per ogni serbatoio installato ed € 70,00 per ogni utente allacciato oltre al primo, in caso di impianti multi utenze;
2. Dal gennaio 2008 nel relativo contratto è subentrata a tutti gli effetti, **Gallenga Gas** s.p.a. con la quale l'esponente ha continuato a svolgere la stessa attività cui aveva dato corso in precedenza, senza variazioni nei metodi e nei compensi come sopra descritti, tra i quali la riscossione dei crediti;

oltre a tali compiti la 'nuova' mandante incaricò tutti gli agenti, compreso il ricorrente –a fronte della recente acquisizione, avvenuta il 6.12.07 di **Ligabue Gas** s.r.l.- di curare con priorità assoluta la voltura in favore di **Gallenga Gas** dei contratti stipulati da **Ligabue Gas**, con la promessa che questa ulteriore attività (assorbente pressoché tutto il tempo di lavoro degli agenti) sarebbe stata adeguatamente retribuita;

Al contrario, il 13.6.08 **Gallenga Gas** s.p.a. comunicava all'agente la risoluzione del contratto con decorrenza dal 30 giugno 2008, a fronte della mancanza di risultati positivi.

Da qui il presente ricorso, nel quale, affermata la cessione del contratto di agenzia stipulato nel 2007 con **Gallenga Gas Emilia** s.r.l. alla nuova mandante, attuale convenuta **Gallenga Gas** s.p.a. (per altro socia unica della precedente), venivano richieste le varie voci di cui in premessa.

Si costituiva nei termini la convenuta **Gallenga Gas** s.p.a. sostenendo a sua volta che:

il contratto con **Gallenga Gas Emilia** srl veniva consensualmente sciolto di fatto nel gennaio 2008; a partire da quella data **Gallenga Gas** s.p.a. conferiva mandato al De **B...** per procedere alla volturazione dei contratti **Ligabue Gas**, stabilendo compenso onnicomprensivo per tale attività di € 3.000 mensili; che al 30/6/2008, a fronte degli scarsi risultati ottenuti, il rapporto a tempo indeterminato veniva comunque risolto; che pertanto **Gallenga Gas** s.p.a. era

GIURET



priva di legittimazione passiva nella presente controversia, non avendo avuto alcun ruolo nel contratto di agenzia tra il ricorrente e la **Golbba Gas Energia** srl; mentre nulla (al di fuori della mensilità di giugno 2008, offerta banco iudicis) era dovuto dalla attuale convenuta per il rapporto di mandato esistente dal gennaio al giugno 2008.

Veniva disposta CTU contabile affidata al dr. De Luca, ed all'udienza del 26/2/2014, esaurita la discussione orale, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale letta in udienza all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è in buona parte fondato e va pertanto accolto.

Punto nodale della controversia è accertare se vi sia stata o meno prosecuzione in capo alla **Golbba Gas** s.p.a., attuale convenuta, del contratto di agenzia di durata biennale stipulato tra il ricorrente e la **Golbba Gas Energia** srl in data 24/1/2007.

La risposta –a fronte delle emergenze documentali di causa- è positiva.

Depongono in tal senso numerosi elementi, ma in particolare, elemento principe, la lettera di recesso 13/6/2008 su carta intestata e a firma **Golbba Gas** s.p.a. (cfr. doc.17 ric.). In essa lettera si fa testuale riferimento al mandato di agenzia a suo tempo stipulato (sia pure da **Golbba Gas Energia** srl, che tuttavia era di proprietà al 100% delle quote di **Golbba Gas** s.p.a.), ad una precedente lettera 28/3/2008 (cfr. doc.12 ric.) nella quale si contestano i risultati insoddisfacenti dell'agente (elemento poi richiamato nella lettera di recesso a sostegno del recesso stesso), e si precisa che la riconsegna dei beni aziendali in possesso dell'agente (autovettura, telefono, fotocopiatrice, materiale pubblicitario) dovrà avvenire in mani di funzionari dell'azienda stessa.

Né è possibile ragionevolmente sostenere che la lettera di cui si discute sia frutto di un errore materiale dell'impiegato che l'ha redatta (il cui nome neppure è stato indicato, né è chiamato a testimoniare sul punto), atteso che è possibile un errore nell'uso della carta intestata, ma è inverosimile anche nella firma e nell'apposizione del timbro.

Per altro, la riconsegna del materiale in possesso dell'agente è avvenuta nelle mani di personale **Golbba Gas** s.p.a. (come si evince comunque dal doc.21 ric.), e ciò significa che la volontà espressa nella lettera di recesso era proprio quella della attuale convenuta, e non della **Golbba Gas Energia** srl, uscita di scena dal gennaio 2008 come ammesso dalla stessa **Golbba Gas** s.p.a..

Gli ulteriori 'sintomi' della cessione del contratto d'agenzia sono la circostanza che il De **B...** abbia svolto in tutto e per tutto attività qualificabile di agente nei confronti della 'nuova' mandante, promuovendo nuovi contratti (cfr. doc.16 ma soprattutto la CTU a pg.11, dove si accerta che nel periodo gennaio-giugno 2008 sono stati venduti dal ricorrente 5

GIURETT



serbatoi e 4 contatori), continuando ad emettere fatture per provvigioni (cfr. doc.5a, 5b, 5c ric.) sulle quali la mandante pagava direttamente il FIRR a ENASARCO, continuando ad incassare crediti per conto (stavolta) di G. G. s.p.a. (cfr. doc.10 ric.).

Va precisato che, in base alle norme generali sulla cessione dei contratti di cui agli artt.1406 e seg. cod.civ., nessuna specifica forma è prevista per la cessione ovvero per la prestazione del consenso da parte del ceduto (potendo esso consenso dedursi da fatti concludenti, come certamente è avvenuto nel caso in esame, avendo di buon grado il De B. continuato a lavorare in favore della cessionaria); mentre per quanto riguarda il contratto di agenzia, la forma scritta è prevista solo ad probationem, non ad substantiam (a parte il fatto che in questo caso la forma scritta esiste e non è contestata).

La conseguenza di tale accertamento è che il contratto 24/1/2007 è stato ceduto da G. G. G. s. Er. srl a G. G. s.p.a., ed ha concreta applicazione per dirimere le vicende economiche portate in causa.

Il contratto ha durata biennale e prevede un compenso fisso in misura di € 2000,00 (cfr. art.8 contratto doc.2/a ric.) mensili, ed un compenso variabile legato alla vendita di nuovi serbatoi (€ 250,00) o contatori (€ 70,00); è previsto poi un rimborso spese in misura non superiore a € 250,00 mensili a fronte delle spese sostenute, e l'uso di autovettura e scheda telefonica fino a € 100,00 al mese.

Compito dell'agente di *"promuovere solo nel territorio di sua competenza le conclusioni dei contratti di fornitura in esclusiva di GPL e dei serbatoi in comodato...e la promozione di reti cittadine di GPL"* (art.1).

Tanto premesso, l'attività ulteriore svolta dall'agente De B. in favore di G. G. s.p.a. (non contestata), e cioè la volturazione dei contratti facenti capo a L. G. e l'incasso per la mandante deve essere autonomamente retribuita rispetto all'ordinaria attività di agente.

La CTU ha stabilito (anche prendendo spunto dal doc.14 conv.) che i contratti ex L. G. volturati dal De B. sono stati 83, dei quali 49 concernenti serbatoi in comodato, e 34 contatori; un'ulteriore precisazione va fatta nel senso che nell'ambito di questi 83 clienti 4 sono nuovi contratti, gli altri 79 già facevano parte del ramo d'azienda ceduto il 15/1/2008 da L. G. a G. G. s.p.a..

Parte ricorrente offre una quantificazione di questa attività proponendo quale parametro applicabile quanto previsto dal contratto per la vendita di serbatoi e contatori, giungendo alla somma di € 14.630,00.

GIURETT



La quantificazione non convince chi scrive, atteso che l'attività di volturazione di ex contratti non è uguale (ed è certamente più facile) a quella di contatto e vendita ex novo, atteso che nel primo caso l'agente visita un elenco clienti già predisposto e in certo qual modo già 'fidelizzato' (fosse solo per il fatto che tali clienti hanno già avuto installato un impianto di GPL e hanno necessità di alimentarlo; e quindi sono certamente più propensi a 'continuare' il contratto in corso volturandolo ad un altro fornitore), rispetto a clienti nuovi che sono da individuare setacciando il territorio, e poi 'convincere' ad installare l'impianto, verificandone le possibilità anche tecniche.

L'attività di volturazione svolta deve essere dunque quantificata in termini inferiori rispetto al compenso pattuito per l'attività di vendita ex novo, termini che pare equo individuare nella metà del compenso per il nuovo.

Pertanto, saranno da corrispondere da parte di G...G... s.p.a. al ricorrente le seguenti somme: per 79 clienti, e sulla base della verifica se si tratti di contatori o serbatoi, la somma di € 125,00 a serbatoio e € 35 a contatore; per i 4 clienti comunque nuovi, la somma di € 460,00 (e cioè calcolando il prezzo da contratto di serbatoi e contatori), oltre ad accessori su tale somma dalle singole volturazioni al saldo.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di riscossione svolta (attività che come s'è visto più sopra non rientra nell'oggetto del contratto, e dunque deve considerarsi anch'essa ulteriore ed autonomamente meritevole di un corrispettivo), attività che il ricorrente quantifica in un incasso complessivo superiore a 50mila euro per i due anni di rapporto (e della quale De B... fornisce prova con il doc.10 ric.; mentre non è stata oggetto di specifico quesito al CTU), la quantificazione del compenso proposta dal ricorrente pari al 5% sull'incassato appare equa ed è accoglibile.

Pertanto, una volta stabilito l'ammontare complessivo delle somme incassate nel periodo 24/1/2007-30/6/2008 dal De B... l'azienda convenuta è tenuta a corrispondere allo stesso una somma pari al 5% dell'incassato, oltre agli accessori come per legge; essendo G...G... s.p.a. tenuta, ai sensi dell'art.1409 c.c., a rispondere delle obbligazioni in precedenza sorte.

Ulteriore domanda avanzata dal ricorrente riguarda il compenso e le provvigioni relative al mese di giugno 2008, somma che è già stata corrisposta in corso di causa dalla mandante, e per la quale, dunque, nulla ulteriore quaestio.

Si afferma poi da parte dell'agente che il recesso effettuato da G...G... s.p.a. sia privo di giusta causa (o comunque privo delle causali previste dall'art.15 del contratto inter partes) e quindi dia diritto sia alle terminative di rapporto, sia al risarcimento del danno da

GIURETT



considerarsi pari al corrispettivo che l'agente avrebbe percepito sino alla scadenza naturale del contratto (31/12/2008).

Anche questo assunto appare fondato, atteso che non solo le motivazioni contenute nella lettera di recesso 13/6/2008 appaiono vaghe e generiche ("accertata la mancanza di risultati positivi nello svolgimento del suo lavoro...e la necessità dell'azienda di riorganizzare il personale commerciale nella vs. zona"), ma non sono state provate da G... G... s.p.a. gravata del relativo onere; e comunque sono smentite dalle risultanze documentali versate in atti, dalle quali è dimostrato che nel periodo gennaio-giugno 2008 l'agente si dedicò quasi interamente alla volturazione dei contratti ex L... G... (con risultati molto positivi) e stipulò nuovi contratti di allacciamento.

La giurisprudenza per lo più risalente (cfr. Cass. Sez. L, *Sentenza n. 3573 del 17/07/1978*, Sez. L, *Sentenza n. 4722 del 29/08/1979*) è pacifica nel riconoscere quale criterio di commisurazione del danno l'ammontare delle retribuzioni perse dal lavoratore sino alla scadenza del contratto.

Sulla base di ciò, la quantificazione operata dal CTU è accoglibile, ed è pari ad un risarcimento di € 13.320,00 tra parte fissa e parte variabile della retribuzione (cfr. pg.27 CTU).

Quanto alle 'terminative', il calcolo del CTU (cfr. pg.27) ammonta ad € 3.657,02 prendendo tuttavia a base, oltre al volume degli affari procacciati nel biennio contrattuale ed al titolo risarcitorio dato dalle mensilità residue fino alla scadenza del contratto, la somma di € 14.630,00 per l'attività di volturazione dei clienti L... G... In ordine a quest'ultima posta, come s'è visto, il GL ha ritenuto inferiore il compenso liquidabile; sicchè inferiore diventa la media provvisoria sulla quale calcolare le indennità di cessazione del rapporto.

Anche a fini di economia processuale, chi scrive opera dunque una quantificazione equitativa anche di tali indennità (cessazione del rapporto e suppletiva di clientela), valutabili in complessivi € 3.200,00.

Non è invece dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista per il solo contratto a tempo indeterminato (cfr. Sez. L, *Sentenza n. 24335 del 29/10/2013*); né sono dovute le ulteriori richieste di danno che si afferma subito dal ricorrente (quello all'immagine non è stato provato) atteso che tali voci indennitarie devono considerarsi ricomprese nella liquidazione –sempre a titolo risarcitorio- più sopra effettuata.

Su tutte le voci a credito devono essere erogati interessi e rivalutazione monetaria.

GIURETT



Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, e così le spese di CT di parte De B... le spese di CTU seguono del pari la soccombenza e vengono definitivamente poste a carico di G... s.p.a. nell'importo già liquidato.

Ex lege la provvisoria esecuzione.

PQM

1. Accoglie parzialmente il ricorso, e pertanto accerta che G... Ga s.p.a. è subentrata nel contratto di agenzia originariamente stipulato dal De B... con G... Ga, E... s.r.l., assumendone ogni obbligazione relativa;
2. di conseguenza, accertata l'assenza di giusta causa fondante il recesso intimato dalla mandante al contratto di agenzia inter partes, dichiara tenuta e condanna G... Ga s.p.a. a corrispondere a parte ricorrente –a titolo risarcitorio- la somma di € 13.320,00 come meglio specificata nella parte motiva;
3. accertato lo svolgimento di ulteriore attività svolta in favore della mandante, ed in particolare la volturazione dei contratti già stipulati dalla ditta L... G..., condanna parte convenuta alla corresponsione di equo compenso in favore del ricorrente, anch'esso quantificato nella parte motiva;
4. accertato lo svolgimento di attività di riscossione in favore sia di G... Ga s.p.a. che della precedente mandante, condanna G... Ga s.p.a. all'erogazione in favore del ricorrente di equo compenso con i criteri di quantificazione specificati in parte motiva.
5. condanna infine G... Ga s.p.a. a corrispondere a parte ricorrente le terminative di rapporto, quantificate in via equitativa in complessivi € 3.200,00;
6. condanna la convenuta ad erogare al ricorrente, su tutte le poste a credito sopra identificate, interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
7. rigetta le ulteriori domande di parte ricorrente e dà atto dell'intervenuto pagamento in favore del ricorrente della fattura di giugno 2008;
8. Condanna infine G... Ga s.p.a. all'integrale rifusione in favore del ricorrente delle spese di procuratore del presente giudizio, che quantifica in complessivi € 6.000,00 oltre ad IVA e CPA, e delle spese di CTP quantificate in € 4.221, 76

Reggio Emilia, 26 febbraio 2014



